



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	-
2	Domenico ALLOISIO	X	-
3	Paolo CERIA	X	-
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	-
5	Enrico COLONNA	X	-
6	Luigi BOTTARO	X	-
7	Giulia LAGORIO	X	-
8	Renato BELLINGERI	X	-
9	Anna Maria BERGO	X	-
10	Manuela MASSONE	X	-
11	Bruno Mario FIORETTI	X	-
TOTALI		11	0

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr. GIULIO GIRALDI* il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *ALESSANDRO BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296;
- ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130/2002;

CONSIDERATO che è attribuita al Consiglio comunale la competenza ad approvare il regolamento comunale e la determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2021) è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

VISTO il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce quale condizione di efficacia, per l'anno di riferimento, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote la loro pubblicazione nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine “perentorio” del 14 ottobre dell'anno medesimo, come modificato dal comma 10, lettera e) dell'art. 1. Legge 208/2015 (Stabilità 2016). In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, con effetto dal 1.01.2021, l'aliquota IRPEF;

PRESO ATTO che l'aliquota in vigore è dello 0,8 %, con una soglia di esenzione fino ad €. 11.500,00 di reddito imponibile, come previsto nella propria deliberazione n. 12 del 10/04/2019;

DATO ATTO che l'applicazione della predetta aliquota dello 0,8 %, è necessaria ai fini dell'acquisizione delle risorse finanziarie per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2021/2023 e documenti allegati, e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività;

UDITA l'ampia discussione, compreso l'intervento del Consigliere Bruno Mario Fioretti in relazione alla possibilità di una diminuzione dell'aliquota, anche in considerazione della previsione di un avanzo di bilancio;

ASCOLTATO l'intervento in risposta del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Andrea Campi, che spiega in relazione all'avanzo *presunto* e alla sua composizione, comprendente i contributi statali per la progettazione di opere pubbliche;

ASCOLTATO, altresì, l'intervento del Sindaco e degli altri consiglieri in relazione alla volontà di lavorare non per risparmiare, ma per spendere bene;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

RILEVATO che il Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole, in merito alla determinazione delle aliquote anno 2021, in concomitanza con il parere relativo al bilancio di previsione;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, l'allegato parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, in ordine al Regolamento;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.0, astenuti n. 0 resi in forma palese peralzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione approvare;
2. DI STABILIRE, con decorrenza 01.01.2021, per le motivazioni addotte in narrativa, nella misura unica dello 0,8%, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 e dall'art.4 del vigente regolamento comunale;
3. DI CONFERMARE la soglia di esenzione fino ad € 11.500,00 di reddito imponibile, come stabilito dall'art. 5 del vigente regolamento comunale;
4. DI DARE ATTO che il relativo gettito è stimato, in € 250.000,00, sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 cd. Decreto Semplificazioni, la presente deliberazione e copia del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze del MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua approvazione;
6. DI PUBBLICARE copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.5 della legge 212/2000;
7. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giulio Giraldi